

CIRCOLARE N. 24/2012

Pordenone, 15 marzo 2012

SPECIALE DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n.16 del 2 marzo 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Le semplificazioni più rilevanti concernono l'eliminazione, nell'ambito del cosiddetto spesometro, della soglia di riferimento pari a €3.000, comportando di fatto un ritorno al vecchio "elenco clienti-fornitori".

In materia di comunicazioni dei costi *black list*, al contrario, è stata introdotta una soglia pari a €500, al di sotto della quale non si deve dare comunicazione delle operazioni intercorse.

È stato modificato il termine di invio telematico delle comunicazioni di intento per le quali non si deve più fare riferimento al giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, bensì alla liquidazione periodica Iva, sia essa mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le prime operazioni intercorse con l'esportatore abituale.

Viene introdotta una deroga al divieto di utilizzo del contante per i soggetti non residenti.

Ampio spazio è dedicato alla lotta all'evasione fiscale, concentrata anche sulle frodi doganali e sull'inasprimento dei sistemi sanzionatori.

Il decreto interviene, anche in tema di riscossione sia concedendo la possibilità di concordare piani di rateazione non più a quote costanti, bensì crescenti nel tempo sia, ad esempio, in tema di pignoramento degli stipendi, introducendo un sistema basato sull'effettiva posizione debitoria.

In tema di reddito di impresa si segnala la possibilità di richiedere a rimborso la maggior imposta Irpef/Ires assolta a seguito della mancata o ridotta deduzione dell'Irap relativa al costo del lavoro.

Si sintetizzano di seguito le principali novità di interesse. Si ricorda che salvo diversamente indicato le novità sono in vigore dal 2 marzo.

IVA

Nuovi limiti per la compensazione dei crediti Iva

Viene modificato il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate verranno stabiliti termini e modalità attuative.

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 13 marzo ha ulteriormente chiarito che le nuove regole si applicano dal 1° aprile 2012. quindi fino al 31 marzo, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di €10.000 annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.

**art.8,
co.18 - 20**

Dal 1° aprile, invece, la compensazione di importi annui superiori a €5.000 potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all'anno. Ad esempio, se nell'anno d'imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di €6.000, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31/03/12, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16/04/12.	
Spesometro	
Con <u>decorrenza 1° gennaio 2012</u> , viene eliminato il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate tutte le operazioni. Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l'ammontare complessivo annuo e non più analiticamente. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per tutte le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione di fattura di importo non inferiore a €3.600.	art.2, co.6
Dichiarazioni di intento	
Viene modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d'intento. In altri termini, fintantoché non viene effettuata tale operazione, non vi è obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.	art.2, co.4
Chiusura partite Iva inattive	
La chiusura delle partite Iva inattive avverrà d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, può fornire gli opportuni chiarimenti. La sanzione, da un minimo di €516 ad un massimo di €2.065, per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta direttamente a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni, nel qual caso la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo.	art.8, co.9, lett. a)
Verifica della validità del numero di partita Iva	
Al fine di contrastare le frodi in materia Iva, l'Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell'anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle partite Iva.	art.8, co.9, lett. b)
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI	
Comunicazioni <i>black list</i>	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.1, co.1 del D.L. n.40/10, la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta <i>black list</i> deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.	art.2, co.8
Remissione <i>in bonis</i> per ritardati adempimenti formali per benefici fiscali e accesso a regimi opzionali	
La fruizione di benefici di natura fiscale e l'accesso a regimi opzionali (ad esempio,	art.2,

trasparenza consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a condizione che: ✓ sussistano i requisiti sostanziali richiesti; ✓ non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza; ✓ si provveda all'adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile; ✓ si versi la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23.	co.1
Accesso al riparto del 5 per mille	
A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono accedere al riparto del 5 per mille tutti gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, nei termini di scadenza gli adempimenti richiesti: ✓ posseggano i requisiti sostanziali richiesti; ✓ presentino la domanda di iscrizione e ottemperino alle integrazioni documentali nel termine del 30 settembre; ✓ versino la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23.	art.2, co.2
Eliminazione dell'obbligo di indicazione del domicilio fiscale	
L'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione Fiscale è dovuta solo se espressamente prevista.	art.2, co.7, lett. a
TRACCIABILITÀ E ANTIRICICLAGGIO	
Soggetti non residenti extra Ue	
In deroga al limite di utilizzo del contante, non si applica il limite di €1.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo . Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti: ✓ predisposizione di una fotocopia del passaporto dell'acquirente e dell'autocertificazione di quest'ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana; ✓ versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all'operatore finanziario di copia dei documenti di cui al punto precedente e della fattura o scontrino fiscale emesso. L'applicazione di questa procedura è subordinata ad <u>un'apposita comunicazione</u> da inviare all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi entro il 2 aprile 2012. <u>Fase transitoria</u> : gli adempimenti devono essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione. Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.	art.3, co.1 e 2
Controlli alla frontiera sul denaro contante	
Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni in caso di violazione di tale dichiarazione. <u>Sequestro</u>	art.11, co. 8

Può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia dei €10.000, se l'eccedenza non superi €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi.

Oblazione:

Il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di €10.000, qualora l'eccedenza non dichiarata non sia superiore a €10.000; oppure pari al 15% se l'eccedenza non supera €40.000. In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a €200.

Il pagamento in forma ridotta è precluso qualora l'importo del denaro contante eccedente la soglia consentita, superi €40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

Sanzioni

Chi esporta più di €10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a €10.000, se detta eccedenza non è superiore ai €10.000; dal 30% al 50% dell'importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l'eccedenza è superiore a €10.000. Il decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina la somma dovuta per la violazione è adottato nel termine di perentorio di 180 giorni a decorrere dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.

Proroga dell'obbligo di accredito delle pensioni superiori a €1.000 su c/c

A seguito della modifica apportata dalla scorsa Manovra d'estate (D.L. n.138/11), è differito al 1° maggio l'obbligo di pagamento da parte della P.A. di stipendi e pensioni di importo superiore a €1.000 tramite strumenti elettronici bancari o postali.

Tale disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento.

**art.3,
co.3 e 4**

ADEMPIMENTI IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l'effetto della liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al Registro delle imprese oltre che della delibera di messa in liquidazione, anche della delibera di presa d'atto dell'organo amministrativo o, ancora, dell'iscrizione del decreto del Tribunale. Limitatamente alle imprese individuali, si considera la data in cui è stata comunicata la messa in liquidazione dell'impresa.

Viene, inoltre, previsto che:

- ✓ se la revoca della liquidazione ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione ovvero relativa al primo periodo di imposta di liquidazione, non vanno presentate le dichiarazioni relative a detti periodi di imposta ma un'unica dichiarazione relativa ad un periodo di imposta ordinario;
- ✓ la revoca dello stato di liquidazione rende in ogni caso definitive le dichiarazioni già presentate; a questa regola fa eccezione l'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione, nel senso che la dichiarazione relativa al periodo precedente (ante liquidazione) non si rende definitiva anche se già presentata, ma dovrà essere assorbita nella dichiarazione relativa all'intero periodo di imposta.

**art.12,
co.5**

IMPOSTE PATRIMONIALI

Proroga versamento imposta di bollo sulle attività scudate

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo, introdotta con il D.L. n.201/11, sulle attività scudate viene spostato a regime al 16 maggio. Conseguentemente, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, non comporta violazione in materia di versamenti.

**art. 8,
co.16,
lett. b) - d)
e co.17**

Ivie - Imposta sugli immobili detenuti all'estero

L'imposta, dovuta con l'aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l'importo non supera €200. In linea generale, la base imponibile è rappresentata dal costo indicato nell'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore utilizzato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l'immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali.

Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall'imposta si deduce quella eventualmente assolta all'estero, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta, ai sensi dell'art.165 Tuir.

Viene poi previsto un regime di favore per i soggetti che **prestano lavoro all'estero** per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir. Limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività viene svolta all'estero, l'imposta relativa all'abitazione principale e relative pertinenze situate all'estero è determinata applicando la stessa aliquota e le medesime detrazioni previste per l'abitazione principale ubicata in Italia (ovvero secondo le regole dell'Imposta Municipale).

**art.8,
co.16,
lett. e) - g)**

Imposta sulle attività detenute all'estero

Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un'imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell'importo fisso di €34,20.

**art.8,
co.16,
lett.h)**

Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

A decorrere dal 1° gennaio 2012, scontano l'imposta di bollo in misura proporzionale anche i depositi bancari e postali, ancorché rappresentati da certificati. L'imposta di bollo, inoltre, non si applica sulle comunicazioni relative ai fondi pensione e sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.

**art.8,
co. 13 – 15**

RISCOSSIONE

Dilazione dei pagamenti

Nell'ipotesi in cui il contribuente decadesse dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà.

**art.1,
co.1**

Flessibilità della rateazione

Il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.

**art.1,
co.2 e 3**

<p>Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza di rateazione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio.</p> <p>La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.</p> <p>I piani di rateazione a rata costante già emessi al 2 marzo 2012 non sono più modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica.</p>	
Pignoramento degli stipendi per somme dovute all'agente della riscossione	
<p>Sono previsti nuovi limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro ed impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. In particolare, l'Agente della riscossione può pignorare le suddette somme:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ nel limite di 1/10 per debiti di importo fino a €2.000 e✓ nel limite di 1/7 per debiti di importo compreso tra €2.000 e €5.000. <p>Resta fermo il limite di 1/5 in presenza di debiti superiori a €5.000.</p>	art.3, co.5, lett.a) e b)
Espropriazione immobiliare	
<p>Le soglie di €20.000 e di €8.000 del debito, superate le quali il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare, sono sostituite <u>dall'unico limite di €20.000</u>, al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.</p>	art.3, co.5, lett.c) e co.7
Ipoteca sugli immobili	
<p>L'Agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del credito per cui si procede sia pari o superiore a €20.000.</p>	art.3, co.5, lett. d) e co.6
Crediti tributari di piccola entità	
<p><u>A decorrere dal 1 luglio 2012</u>, passa da €16,53 a €30,00, comprensivi di sanzioni ed interessi, la somma al di sotto della quale non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Tale limite non trova applicazione in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento in relazione ad uno stesso tributo.</p>	art.3, co.10 e 11
Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici	
<p>Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possono chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non si applica ai crediti degli enti previdenziali.</p>	art.1, co.4
Stazioni appaltanti	
<p>Per effetto di una modifica apportata all'art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie "gravi" definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo.</p>	art.1, co.5 e 6
REDDITO D'IMPRESA	

Deducibilità dei costi da reato	
<p>Si chiarisce ufficialmente che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e delle prestazioni di servizio <u>direttamente</u> utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il Pubblico Ministero abbia intrapreso l'azione penale. In caso di successiva assoluzione stabilita con sentenza definitiva il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte comprensive degli interessi.</p> <p>Inoltre, è previsto che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione.</p> <p>Resta ferma l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% dell'ammontare delle spese o di altri componenti negativi non sostenuti.</p> <p>Per effetto del principio del <i>favor rei</i> le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o attività posti in essere <u>anteriormente al 2 marzo 2012</u>, salvo il caso in cui non vi siano provvedimenti definitivi.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap.</p>	art.8, co.1 - 3
Rimborso per mancata deduzione Irap	
<p>Per effetto della disposizione contenuta nel D.L. n.201/11 (Manovra Monti), che ha ammesso in deduzione dal 2012, ai fini Ires e Irpef, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare le annualità interessate sono quelle per le quali risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73, all'ulteriore condizione che per detti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non siano state operate deduzioni dell'Irap dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo o ✓ la deduzione effettuata in misura pari al 10%, risulti inferiore a quella che sarebbe stata eseguita applicando il calcolo analitico in vigore dal 2012. <p>L'Agenzia delle Entrate <u>con un provvedimento</u> stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.</p>	art.4, co.12
Contabilità semplificata	
<p>La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta - che dal decreto Sviluppo (D.L. n.70/11) era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento - diventa una facoltà.</p> <p>Il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello <u>della registrazione</u> e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.</p>	art. 3, co.8 e 9
ACCERTAMENTO E SANZIONI	
Accertamento Iva attività scudate	
<p>Le attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio, potranno essere oggetto di accertamento ai fini Iva.</p>	art.8, co.16, lett. i)

Liste selettive	
L'Agenzia delle Entrate realizzerà una lista selettiva dei contribuenti ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione di omissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.	art.8, co.8
Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali	
Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima possa richiedere al presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo.	art.8, co.6
Enc e Onlus - Estensione potere di accesso	
Viene rafforzato il potere di accesso dell'Amministrazione Finanziaria, ai fini dell'effettuazione delle verifiche fiscali, anche ai locali utilizzati da parte degli enti non commerciali e delle Onlus.	art.8, co.22
Comunicazione aggiornamento catastale	
Sono soggetti alla sanzione catastale i contribuenti che, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di attribuzione della rendita presunta, non provvedono alla presentazione dell'atto di aggiornamento catastale.	art.11, co.7